MERKABA *Consulting S.r.l.*
Unipersonale

Dott. Franco **Cremonesi**
Dott. Giacomo **Cremonesi**
Dott.ssa Cinzia **Cremonesi**
Dott.ssa Carmen **Tutone**
Dott.ssa Daniela **Giuliani**
Dott.ssa Amanda **D'Onofrio**
Dott.ssa Marisa **Politanò**
Dott.ssa Chiara **Iuliano**
Dott. Donato **Spagnuolo**

Spett.le Cliente

Melzo, 22 gennaio 2026

CIRCOLARE INFORMATIVA

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E AGEVOLATIVE CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (L. 30 DICEMBRE 2025 N. 199)

Indice

Sommario

1. Premessa……1
2. Revisione delle aliquote IRPEF……1
2.1 Riduzione aliquote secondo scaglione……1
2.2 Detrazione IRPEF per oneri – spese sostenute dall'1.1.2026……2
2.3 Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF……3
3. Proroga delle detrazioni per gli interventi edilizi……3
3.1 Interventi di recupero edilizio: spese sostenute nell'anno 2026……3
3.2 Ecobonus e sismabonus: spese sostenute nell'anno 2026……4
3.3 Proroga bonus mobili……4
4. Novità in materia di locazioni brevi……4
4.1 Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi……4
5. Novità per i redditi di lavoro dipendente……5
5.1 Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili……5
5.2 Buoni pasto elettronici: incremento dell'esenzione……5
5.3 Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali……6
5.4 Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato e pubblico……6
5.5 Contributi versati alle forme pensionistiche complementari……7
6. Iper-ammortamenti……7
7. Dividendi e plusvalenze……8
8. Assegnazione, cessione, trasformazione ed estromissione agevolate……9
8.1 Assegnazione agevolata di beni e trasformazione in società semplice……9
8.2 Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale……10
9. Novità in materia di reddito d'impresa……10
9.1 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta……10
9.2 Eliminazione del frazionamento delle plusvalenze su beni strumentali e partecipazioni……11
10. Rottamazione dei ruoli e altre definizioni agevolate……11
10.1 Riapertura della rottamazione dei ruoli al 31.12.2023……11
10.2 Definizione agevolata tributi locali……12
11. Ulteriori novità in materia di imposte dirette……13
11.1 Causa di esclusione dal regime forfettario ……13

11.2 Proroga esenzione IRPEF per redditi fondiari di CD e IAP…….13
11.3 Aumento imposta sostitutiva per i neo-residenti……13
11.4 Criptovalute……14
12. Ulteriori novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso……14
12.1 Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: abbassamento soglia da 100.000 a 50.000 euro……14
12.2 Utilizzo dei dati della fatturazione elettronica ai fini del pignoramento……..15
12.3 Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese dal 2028……15
12.4 Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)……15
12.5 Autoliquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa……15
13. Novità in materia di IVA e accise: brevi cenni…..16
14. Principali novità in materia agevolativa……..17
14.1 Credito d'imposta per design e ideazione estetica……17
14.2 Rifinanziamento credito d'imposta per investimenti 4.0……17
14.3 Rifinanziamento Legge Sabatini……17
15. Altre principali novità……17

Dott. Franco **Cremonesi**
Dott. Giacomo **Cremonesi**
Dott.ssa Cinzia **Cremonesi**
Dott.ssa Carmen **Tutone**
Dott.ssa Daniela **Giuliani**
Dott.ssa Amanda **D'Onofrio**
Dott.ssa Marisa **Politanò**
Dott.ssa Chiara **Iuliano**
Dott. Donato **Spagnuolo**

1. Premessa

Sulla G.U. 31.12.2025 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (c.d. Legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.
Di seguito vengono esaminate le principali novità fiscali, in materia di immobili e di agevolazioni.

2. Revisione delle aliquote IRPEF

2.1 Riduzione aliquote secondo scaglione

Dal 2026 viene **ridotta dal 35% al 33%** l'aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione di reddito, cioè alla parte di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro.
L'obiettivo della misura è alleggerire il carico fiscale soprattutto per i contribuenti appartenenti al cosiddetto "ceto medio".
A seguito della modifica, le aliquote IRPEF sono così articolate:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 33% (in precedenza 35%) per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2025		**Dal 2026**	
Fino a € 28.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	**Oltre € 28.000 fino a € 50.000**	**33%**
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

Grazie a questa riduzione, il risparmio fiscale massimo potrà arrivare fino a 440 euro annui (calcolato applicando il taglio del 2% sull'intero importo del secondo scaglione, pari a 22.000 euro).

Decorrenza
La nuova aliquota si applica in via definitiva dal **1° gennaio 2026**, quindi con riferimento ai redditi del periodo d'imposta 2026. Di conseguenza, la novità troverà piena applicazione per la prima volta nelle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2027 (**modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027**).

Effetti sulle buste paga e sulle pensioni
Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, la nuova aliquota del 33% deve già essere utilizzata dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici a partire dalle retribuzioni e pensioni di **gennaio 2026**.
Tuttavia, poiché potrebbero essere necessari alcuni mesi per adeguare i sistemi informatici e amministrativi, è

possibile che l'applicazione pratica della nuova aliquota avvenga gradualmente. In tal caso, eventuali differenze saranno sistemate con conguagli nelle mensilità successive del 2026.

2.2 Detrazione IRPEF per oneri – spese sostenute dall'1.1.2026

Dal 1° gennaio 2026, i contribuenti con redditi complessivi **superiori a 200.000 euro** vedranno una riduzione di alcune detrazioni fino ad un massimo 440 euro, per "neutralizzare" il risparmio IRPEF del secondo scaglione.

Oneri soggetti alla riduzione:
- Spese detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie);
- Erogazioni liberali ai partiti politici (26%);
- Premi assicurativi contro eventi calamitosi (90%).

Oneri esclusi dalla riduzione:
- Detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR);
- Detrazioni per tipologie reddituali (art. 13 TUIR);
- Canoni di locazione (art. 16 TUIR);
- Interventi di recupero edilizio (art. 16-bis TUIR);
- Interventi "edilizi" speciali come ecobonus e sismabonus.

Determinazione del reddito complessivo:
- Si considera il reddito al netto della casa principale e delle pertinenze;
- Sono inclusi anche: redditi da cedolare secca, lavoro autonomo in regime forfetario, mance soggette a imposta sostitutiva, eccedenza ACE;
- Per chi aderisce al concordato preventivo biennale, si considera il reddito effettivo.

Altre disposizioni da considerare:
- Dal 2025, le detrazioni per redditi sopra 75.000 euro sono parzialmente ridotte, con metodo parametrato a reddito e figli a carico;

Figli a carico (coefficiente)	75.000 < RC < 100.000*	100.000 < RC < 200.000*	RC > 200.000**
Nessun figlio a carico (0,50)	7.000 euro	4.000 euro	3.560 euro
1 figlio a carico (0,75)	9.800 euro	5.600 euro	5.160 euro
2 figli a carico (0,85)	11.900 euro	6.800 euro	6.360 euro
3 figli a carico o almeno un figlio con disabilità (Legge n. 104/1992)	14.000 euro	8.000 euro	7.560 euro

**La detrazione spetta per intero sugli interessi passivi per prestiti/mutui agrari e mutui ipotecari, su alcuni premi per assicurazione (cfr. Aggiornamento AP n. 006/2025) e sulle spese sanitarie.*
***La limitazione riguarda esclusivamente gli oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie), le erogazioni liberali a favore di partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.*

- Dal 2020, alcune detrazioni ex art. 15 TUIR sono ridotte per redditi sopra 120.000 euro;
- Le tre misure non si sovrappongono completamente, ma si devono tutte considerare nel calcolo delle detrazioni.

2.3 Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF

Proroga regime transitorio addizionali IRPEF fino al 2028
Le Regioni e i Comuni possono continuare fino al 2028 a calcolare le addizionali IRPEF usando i quattro scaglioni del 2023:

- fino a 15.000 €
- 15.001 – 28.000 €
- 28.001 – 50.000 €
- oltre 50.000 €

Termine per le delibere comunali 2026:
Prorogato al 15 aprile 2026 il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni.
Se non vengono approvate nuove aliquote, per gli anni 2025-2028 si applicano **quelle già vigenti l'anno precedente**.

3. Proroga delle detrazioni per gli interventi edilizi

3.1 Interventi di recupero edilizio: spese sostenute nell'anno 2026

La Legge di Bilancio ha confermato anche per il 2026 le stesse aliquote previste per il 2025 in materia di detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa" ex art. 16-bis TUIR).

Limite di spesa
Per gli anni **2025, 2026** e **2027** resta confermato il limite massimo di spesa detraibile pari a **96.000 euro per unità immobiliare** (incluse le pertinenze), con ripartizione della detrazione in **10 rate annuali di pari importo.**

Aliquota ordinaria (tutti gli immobili residenziali)

- **50%** per le spese sostenute nel **2025 e 2026 (se adibiti ad abitazione principale);**
- **36%** per le spese sostenute nel **2025** e **2026**;
- **30%** per le spese sostenute nel **2027**

Per fruire della detrazione restano necessari:

- pagamento con **bonifico parlante per ristrutturazioni**;
- fatture regolarmente intestate al soggetto che fruisce della detrazione;
- corretta gestione delle pratiche edilizie, ove richieste.

Soggetta a direzione e coordinamento di Abakho S.r.l.
20066 Melzo (MI) | Via Mazzini, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v. | N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
Tel. 0295736161 | www.merkabasrl.it | segreteria@merkabasrl.it

3.2 Ecobonus e sismabonus: spese sostenute nell'anno 2026

Dal 1° gennaio 2025 le aliquote dell'**ecobonus** (art. 14 DL 63/2013) e del sismabonus (compreso il "sismabonus acquisti", art. 16, co. 1-bis ss. DL 63/2013) sono **allineate a quelle del bonus ristrutturazioni ("bonus casa")**.

In particolare:

- **Per l'abitazione principale:**
  - **50%** per le spese sostenute nel **2025 e 2026**;
  - **36%** per le spese sostenute nel **2027**.
- **Per gli immobili diversi dall'abitazione principale:**
  - **36%** per le spese sostenute nel **2025 e 2026**;
  - **30%** per le spese sostenute nel **2027**.

3.3 Proroga bonus mobili

È prorogata anche per il **2026** la detrazione IRPEF del **50%** per l'acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici** destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero edilizio.
L'agevolazione spetta per le spese sostenute **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026**, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano **iniziati dal 1° gennaio 2025**.
Il **limite massimo di spesa detraibile per il 2026 è pari a 5.000 euro**, indipendentemente dall'importo dei lavori edilizi effettuati.
La detrazione si ripartisce in **10 rate annuali di pari importo**.

4. Novità in materia di locazioni brevi

4.1 Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Dal 2026 cambiano le regole per le **locazioni brevi**, cioè quei contratti di affitto di immobili abitativi fino a 30 giorni, anche se includono servizi come pulizia e biancheria, e anche se stipulati tramite portali o intermediari.
Fino al 2025, chi affittava fino a **4 appartamenti** poteva usufruire del regime agevolato delle locazioni brevi e applicare la **cedolare secca** (26%, o 21% su un solo immobile). Dal 2026, la soglia cambia: **solo chi affitta al massimo 2 appartamenti potrà continuare ad usufruire del regime**. Chi affitta **3 o più appartamenti** sarà considerato automaticamente un'attività **imprenditoriale**, con tutte le conseguenze fiscali e previdenziali: apertura della partita IVA, contribuzione INPS, reddito d'impresa ed esclusione della cedolare secca.

Le aliquote della cedolare secca rimangono invariate:

- **1 appartamento** → aliquota 21%;
- **2 appartamenti** → 21% su uno, 26% sull'altro;

- **3 appartamenti o più** → non si applica la cedolare secca.

Per il calcolo dei 3 appartamenti si considerano **solo le locazioni brevi**: non contano quindi i contratti tradizionali a lungo termine (4+4 o 3+2). Se più contratti brevi riguardano stanze dello stesso appartamento, si conta come **un solo immobile**. Anche un unico contratto di locazione, seppur di pochi giorni nell'anno, è sufficiente a far rientrare l'appartamento nel conteggio ai fini della soglia.
Questa modifica, dunque, punta a distinguere in modo chiaro chi affitta saltuariamente da chi gestisce locazioni brevi come vera attività d'impresa, garantendo al contempo la possibilità di continuare a beneficiare della cedolare secca per chi affitta un numero limitato di immobili.

5. Novità per i redditi di lavoro dipendente

5.1 Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

Per i **premi di risultato** e le somme corrisposte a titolo di **partecipazione agli utili**, la normativa prevede le seguenti importanti agevolazioni fiscali per gli anni 2026 e 2027.

Riduzione dell'imposta sostitutiva
L'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili viene ridotta dall'attuale 5% all'1% per i due anni in questione.
Per il 2025, invece, resta confermata la precedente aliquota agevolata del 5%.

Incremento del limite di detassazione
La riduzione al **1%** si applica fino a un **importo complessivo massimo di 5.000 euro** per ciascun lavoratore.

Proroga dell'agevolazione sui dividendi
Viene prorogata anche per il 2026 l'agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti da azioni attribuite **in sostituzione dei premi di risultato**.
In pratica, i dividendi fino a **1.500 euro annui** sono **esenti da imposte per il 50% del loro ammontare**.

Tali misure rendono ancora più conveniente il riconoscimento di premi e partecipazioni agli utili, sia per le imprese che per i lavoratori, grazie a un'aliquota minima e a una maggiore fascia di importo detassato.

5.2 Buoni pasto elettronici: incremento dell'esenzione

Dal 2026 viene **aumentata la soglia di non imponibilità** dei **buoni pasto elettronici**: passa da **8 a 10 euro**.
Per i **buoni pasto cartacei**, invece, la soglia rimane invariata a **4 euro**.

5.3 Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali

Per il solo anno 2026 viene introdotta un'imposta sostitutiva del 5% sull'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali) sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali.
Si tratta di una facoltà del lavoratore: lo stesso può **rinunciare all'applicazione** dell'imposta sostitutiva, scegliendo di mantenere la tassazione ordinaria.
L'imposta si applica agli incrementi corrisposti ai **lavoratori dipendenti del settore privato** nel 2026, a seguito di rinnovi contrattuali stipulati tra **1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2026**.
L'agevolazione spetta ai dipendenti con **reddito 2025 non superiore a 33.000 euro**.
Per le modalità di **accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso** si applicano le disposizioni ordinarie in materia di imposte sui redditi, compatibilmente con l'imposta sostitutiva.

5.4 Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato e pubblico

Settore privato
Per il solo anno 2026 viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 15% sul trattamento accessorio dei lavoratori dipendenti del settore privato. Il lavoratore può rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.
L'agevolazione riguarda, se erogati dal datore di lavoro privato:

- maggiorazioni per lavoro notturno;
- maggiorazioni per lavoro festivo o nei giorni di riposo;
- indennità di turno e altri emolumenti collegati al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Sono esclusi:

- compensi che, pur denominati come indennità o maggiorazioni, sostituiscono la retribuzione ordinaria;
- attività rientranti nel trattamento integrativo speciale.

L'imposta sostitutiva si applica solo ai lavoratori con **reddito 2025 non superiore a 40.000 euro** e fino a un **massimo annuo di 1.500 euro** di compensi agevolabili.
Non concorrono a tale limite i premi di risultato e le somme di partecipazione agli utili già soggetti ad altra imposta sostitutiva.
Restano ferme le ordinarie regole contributive, salvo diverse previsioni dei CCNL o della normativa.

Settore pubblico
Per il solo anno **2026** viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (**regionali e comunali**) pari al **15%** sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.

Anche in questo caso il lavoratore può **rinunciare** all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'agevolazione si applica ai compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, incluso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.

Non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate già destinatario di agevolazioni fiscali ex art. 45, co. 2, D.Lgs. 95/2017.

L'imposta sostitutiva spetta ai lavoratori **con reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro**.

I compensi possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva fino a un massimo annuo di 800 euro.

Coordinamento con altre agevolazioni

Questa imposta sostitutiva si aggiunge (e non sostituisce) a:

- imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive del personale del Comparto Sanità (art. 7, co. 1, lett. d) CCNL 2019–2021);
- imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli infermieri del SSN**.**

5.5 Contributi versati alle forme pensionistiche complementari

A partire dal periodo d'imposta 2026, cambia la disciplina fiscale dei **contributi alle forme pensionistiche complementari**:

- Il **limite annuo di deducibilità** dal reddito complessivo IRPEF dei contributi (sia versati dal lavoratore sia dal datore di lavoro/committente, volontari o obbligatori) passa da 5.164,57 euro a **5.300 euro**.
- Viene effettuato un coordinamento con la norma speciale di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione dopo il 31 dicembre 2006.

6. Iper - ammortamenti

È stata reintrodotto l'**iper-ammortamento** per le imprese, ossia la **maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi** ai fini di quote maggiori di ammortamento o canoni di leasing, già sostituita in passato dal credito d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0".

L'agevolazione è accessibile a **tutti i titolari di reddito d'impresa**, senza vincoli di forma giuridica, settore, dimensione o regime contabile, a patto che siano rispettate alcune condizioni fondamentali:

- osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
- regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono **escluse** dal beneficio le imprese:

- in liquidazione, fallimento o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale;
- soggette a sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001.

Gli **investimenti agevolabili** riguardano:

- beni materiali e immateriali nuovi, prodotti in uno Stato UE o SEE, destinati a strutture produttive in Italia;
- beni interconnessi ai sistemi di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

Dott. Franco **Cremonesi**
Dott. Giacomo **Cremonesi**
Dott.ssa Cinzia **Cremonesi**
Dott.ssa Carmen **Tutone**
Dott.ssa Daniela **Giuliani**
Dott.ssa Amanda **D'Onofrio**
Dott.ssa Marisa **Politanò**
Dott.ssa Chiara **Iuliano**
Dott. Donato **Spagnuolo**

- beni strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Per il fotovoltaico, sono ammissibili solo moduli prodotti in UE con specifici standard di efficienza (moduli ≥21,5%, celle ≥23,5%, moduli bifacciali/eterogiunzione ≥24%).
Gli investimenti devono essere **effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028**, senza possibilità di prenotazione anticipata.
La **maggiorazione del costo di acquisizione** varia a seconda della tipologia di investimento e, nel caso dei beni per autoproduzione di energia, anche in base alla riduzione dei consumi energetici conseguita.

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

* Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni

Per fruire dell'agevolazione, l'impresa deve **inviare una comunicazione/certificazione dell'investimento al GSE**, secondo modalità e termini stabiliti dal MiMiT.
Inoltre, l'iper - ammortamento può essere **cumulato con altri incentivi pubblici nazionali o UE**, purché non si sovrappongano le stesse quote di costo dei singoli investimenti e non si superi il costo effettivamente sostenuto. Tuttavia, **non è cumulabile con il credito d'imposta "Industria 4.0"** per gli investimenti già effettuati entro il 2025.

7. Dividendi e plusvalenze

Viene **mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi** per i soggetti imprenditori, ma con una condizione chiave: la partecipazione nella società deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere pari ad almeno il **5% del capitale sociale**, oppure
- avere un **valore fiscale minimo di 500.000 euro**.

La stessa condizione si applica anche alle **plusvalenze su partecipazioni**, sempre per i soggetti imprenditori. Per i contratti di associazione in partecipazione, invece, conta solo il **valore fiscale** della partecipazione.
Se questi requisiti **non sono rispettati**, sia i dividendi che le plusvalenze diventano **integralmente imponibili**.

Dividendi
Le modifiche riguardano gli **articoli 59 e 89 del TUIR** e interessano:

- **Società di persone commerciali** e **persone fisiche in regime d'impresa**, che possono beneficiare dell'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%;
- **Società di capitali e enti commerciali**, per i quali l'esclusione dal reddito è pari al 95%.

Inoltre, le stesse condizioni devono essere rispettate anche dalle **società ed enti non residenti** per usufruire della **ritenuta ridotta all'1,20%** sui dividendi di fonte italiana. In mancanza di tali requisiti, valgono le ritenute previste

dalle convenzioni internazionali.
Il nuovo requisito legato alla partecipazione minima si applica alle **distribuzioni di utili e riserve deliberate a partire dal 1° gennaio 2026**.

Plusvalenze
Le modifiche riguardano gli **articoli 58 e 87 del TUIR** e interessano:

- **Società di persone e persone fisiche in regime d'impresa**, con esenzione del 50,28% o 41,86%;
- **Società di capitali e enti commerciali**, con esenzione del 95%.

Il requisito della partecipazione minima (5% o 500.000 euro) si aggiunge agli altri requisiti già previsti per la **participation exemption**, quali:

- periodo minimo di possesso della partecipazione;
- iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie;
- residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria;
- esercizio di attività commerciale da parte della partecipata.

Anche in questo caso, il nuovo requisito si applica alle **plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026**.

8. Assegnazione, cessione, trasformazione ed estromissione agevolate

8.1 Assegnazione agevolata di beni e trasformazione in società semplice

È stata riproposta la disciplina agevolata per alcune operazioni societarie e di trasferimento di beni, in particolare per **l'assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili** (esclusi quelli strumentali per destinazione) **e di beni mobili registrati non strumentali**, come le autovetture, nonché per la **trasformazione in società semplice di società di persone o di capitali** che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni. Per beneficiare dell'agevolazione, le operazioni devono **essere realizzate entro il 30 settembre 2026.**
Dal punto di vista fiscale, le operazioni sono soggette a **un'imposizione sostitutiva**: le **plusvalenze derivanti dai beni assegnati ai soci** o dai beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione sono tassate **all'8%**, che sale al 10,5% per le società di comodo che lo sono state per almeno due anni nel triennio 2023-2025.
Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate a seguito delle operazioni sono invece soggette a **un'imposta sostitutiva del 13%**.
Per calcolare l'imposta dell'8%, è possibile assumere come base imponibile il valore catastale degli immobili anziché il valore normale.
Il versamento delle imposte sostitutive deve avvenire in due tranche, con **il 60% entro il 30 settembre 2026 e il restante 40% entro il 30 novembre 2026**.
Nell'ambito di queste operazioni, l'aliquota **dell'imposta di registro** proporzionale è **ridotta alla metà**, mentre le **imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa**.

8.2 Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

E' stata riproposta la disciplina agevolativa che consente agli **imprenditori individuali di trasferire un immobile strumentale dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta**. Possono usufruire dell'agevolazione gli imprenditori che risultano in attività sia al 31 ottobre 2025 sia al 1° gennaio 2026, data a cui sono riferiti gli effetti dell'estromissione.
L'agevolazione riguarda **gli immobili strumentali**, sia per natura sia per destinazione, a condizione che siano posseduti al 31 ottobre 2025 e risultino strumentali a quella data, e che siano ancora posseduti al 1° gennaio 2026.
La plusvalenza derivante dall'estromissione è soggetta a un'**imposta sostitutiva dell'8%**, calcolata eventualmente sul valore catastale dell'immobile anziché sul valore normale.
L'operazione deve essere effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, anche tramite comportamento concludente, come l'annotazione nelle scritture contabili. L'imposta sostitutiva va versata in due tranche: il **60% entro il 30 novembre 2026** e il restante **40% entro il 30 giugno 2027.**

9. Novità in materia di reddito d'impresa

9.1 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

Viene riproposta la possibilità per tutti i soggetti con riserve in sospensione d'imposta di **affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Una volta affrancate, le riserve diventano ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza ulteriori oneri per la società.
Le principali caratteristiche dell'affrancamento sono le seguenti:

- **Riserve affrancabili**: tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge di origine; l'affrancamento può riguardare tutte le riserve o solo alcune, e può essere integrale o parziale.
- **Periodo di riferimento**: le riserve devono risultare presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024, e l'affrancamento può riguardare l'importo residuo al 31 dicembre 2025.
- **Imposta sostitutiva**: aliquota del 10%, da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
- **Versamento**: obbligatorio in quattro rate di pari importo:
    - la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2025;
    - le restanti tre entro i termini di versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi successivi.

L'affrancamento, dunque, consente di trasformare le riserve in sospensione in riserve ordinarie, con un'imposizione ridotta e la possibilità di distribuirle ai soci senza ulteriori oneri fiscali.

9.2 Eliminazione del frazionamento delle plusvalenze su beni strumentali e partecipazioni

La disciplina della **rateizzazione delle plusvalenze** nell'ambito del reddito di impresa, prevista dall'art. 86, comma 4, del TUIR, è stata modificata in modo significativo.
In base alle nuove regole, le **plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni non esenti** ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito **per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate**. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la possibilità di **rateizzazione in cinque periodi d'imposta**, precedentemente prevista per beni posseduti almeno tre anni.
Rimangono tuttavia alcune **eccezioni**:

- Le plusvalenze derivanti dalla **cessione di aziende o rami d'azienda** possono continuare a essere rateizzate fino a un massimo di cinque periodi, a condizione che l'azienda o il ramo sia stato posseduto almeno tre anni.
- Le plusvalenze derivanti dalla **cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta** da parte di società sportive professionistiche, se i diritti sono stati posseduti almeno due anni, possono essere ripartite:
    - in quote costanti fino a cinque periodi per la parte proporzionale al corrispettivo eventualmente percepito in denaro;
    - nell'esercizio in cui sono realizzate, per la parte residua.

La scelta di frazionare la plusvalenza deve essere indicata **nella dichiarazione dei redditi**; in caso di omessa presentazione, la plusvalenza concorre comunque a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo.
Le modifiche si applicano alle **plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025** (quindi dal 2026 per i soggetti con periodo d'imposta solare).
Per la determinazione dell'**acconto 2026**, si considera come imposta del periodo precedente quella che sarebbe dovuta secondo le nuove regole.

10. Rottamazione dei ruoli e altre definizioni agevolate

10.1 Riapertura della rottamazione dei ruoli al 31.12.2023

È stata introdotta una nuova **rottamazione dei ruoli**, chiamata "rottamazione-quinquies", applicabile ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Rientrano nella rottamazione, tra gli altri: omessi versamenti derivanti da dichiarazioni annuali, attività di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, contributi INPS dichiarati ma non versati e alcune violazioni del Codice della Strada comminate da amministrazioni statali (in quest'ultimo caso viene stralciato solo interessi e maggiorazioni). Restano esclusi carichi derivanti da accertamenti esecutivi, atti di recupero crediti, avvisi di liquidazione o contestazioni separate di sanzioni.
I **benefici principali** consistono nello stralcio di sanzioni amministrative, interessi di mora, interessi da ritardata

iscrizione a ruolo e compensi di riscossione. In sostanza, il debitore che presenta domanda di rottamazione non è più considerato moroso, per cui:

- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in corso si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi o ipoteche), pur restando valide quelle già esistenti;
- possono essere erogati pagamenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- può essere rilasciato il DURC;
- fino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate di precedenti dilazioni dei ruoli.

La **domanda di rottamazione** va presentata in forma telematica entro il **30 aprile 2026**, mentre l'Agente della Riscossione provvederà alla liquidazione degli importi entro il **30 giugno 2026**. Gli importi, o la prima rata, dovranno essere pagati entro il **31 luglio 2026**.
Il pagamento può avvenire in **un'unica soluzione** entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di **54 rate bimestrali**, distribuite tra il 2026 e il 2035. Le prime tre rate hanno scadenza rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive rate, dalla quarta alla 51ª, vanno pagate semestralmente dal 2027 fino al 2034; le ultime tre rate scadono tra gennaio e maggio 2035. In caso di pagamento rateale, a partire dall'1 agosto 2026 si applicano interessi al **3% annuo**.

1° rata	31.7.2026
2° rata	30.9.2026
3° rata	30.11.2026
dalla 4° alla 51° rata	31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034
dalla 52° alla 54° rata	31.1, 31.3 e 31.5.2035

La **decadenza dalla rottamazione** si verifica se non viene pagata l'unica rata, due rate anche non consecutive, o l'ultima rata. In caso di decadenza, il debito riemerge con sanzioni, interessi e aggi di riscossione. Non è chiaro se, in tale caso, il debitore possa riprendere dilazioni precedenti o richiederne una nuova.
Possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni-ter o rottamazioni-quater, purché i carichi rientrino nei criteri della nuova "quinquies". Chi risultava già in regola al 30 settembre 2025 con le rate di precedenti rottamazioni deve continuare a pagare secondo le scadenze originarie.
Il contribuente che presenta domanda deve **rinunciare ai giudizi pendenti** relativi ai carichi oggetto della rottamazione. Dopo la trasmissione della domanda, è possibile chiedere la sospensione del processo in attesa del pagamento della prima rata; una volta pagata la prima rata, il processo si estingue e perdono efficacia eventuali sentenze già depositate.

10.2 Definizione agevolata tributi locali

Alle Regioni e agli Enti locali è riconosciuta la possibilità di introdurre **definizioni agevolate** proprie, che consentono ai contribuenti di regolarizzare tributi precedentemente omessi, in tutto o in parte, con **esclusione o riduzione di interessi e sanzioni**, purché l'adempimento avvenga entro termini stabiliti.

Questa facoltà può essere esercitata anche **in presenza di procedure di accertamento già avviate** o di controversie tributarie in cui l'Ente locale è parte, permettendo così di agevolare il contribuente senza aspettare la conclusione di contenziosi.
La definizione agevolata può riguardare:

- **Tributi disciplinati o gestiti dagli enti locali e dalle Regioni**, come ad esempio IMU e TARI, **escludendo** IRAP, compartecipazioni e addizionali o tributi erariali;
- **Entrate di natura patrimoniale**.

11. Ulteriori novità in materia di imposte dirette

11.1 Causa di esclusione dal regime forfettario

Il **regime forfetario** per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se nel periodo precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati (ai sensi degli articoli 49 e 50 del TUIR) **superiori a 30.000 euro**.
Per l'anno 2025, la soglia era stata elevata a **35.000 euro**, e la **legge di bilancio estende questo limite anche per il 2026**.
Di conseguenza, poter accedere o rimanere nel regime forfetario nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel **2025**: se questi superano **35.000 euro**, il contribuente non potrà applicare il regime nel 2026.

11.2 Proroga esenzione IRPEF per redditi fondiari di CD e IAP

Per l'anno 2026 viene **prorogata l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni"** prevista per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Analogamente a quanto già previsto per il 2024 e il 2025, l'esenzione si applica **solo entro determinati scaglioni di reddito**. In particolare:

- i redditi dominicali e agrari **fino a 10.000 euro** sono completamente esenti;
- i redditi **oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro** sono esenti per il 50%;
- i redditi **oltre 15.000 euro** concorrono per intero alla formazione della base imponibile IRPEF.

In questo modo, anche nel 2026 i CD e gli IAP beneficiano di una riduzione progressiva dell'imposizione fiscale sui redditi agricoli più bassi.

11.3 Aumento imposta sostitutiva per i neo-residenti

Per i soggetti che trasferiscono la **residenza fiscale in Italia** e scelgono di aderire al **regime dei neo-residenti** previsto dall'art. 24-bis del TUIR, l'imposta sostitutiva è stata **incrementata da 200.000 a 300.000 euro**. Parallelamente, per i familiari conviventi, l'imposta prevista sale da **25.000 a 50.000 euro**.
Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che, a partire dal **1° gennaio 2026**, trasferiscono la residenza

civilistica in Italia ai sensi dell'art. 43 del codice civile.

11.4 Criptovalute

A partire dal **1° gennaio 2026**, viene previsto un regime speciale per le operazioni relative alle **stablecoin denominate in euro**. In particolare, le plusvalenze e gli altri redditi derivanti dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta o dalla detenzione di queste cripto-attività, che rientrano nell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR, sono soggetti a un'**imposta sostitutiva**.
La principale novità riguarda l'aliquota: per i redditi derivanti dalle stablecoin denominate in euro si applica un'**aliquota ridotta del 26%**, anziché quella ordinaria del 33% prevista per le altre cripto-attività.
Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono quelli il cui **valore è stabilmente ancorato all'euro** e i cui **fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro** presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea.
Infine, non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza:

- la semplice **conversione tra euro e token denominati in euro**,
- il **rimborso in euro del valore nominale** dei token.

In questo modo, le stablecoin ancorate all'euro godono di una tassazione agevolata rispetto alle altre cripto-attività.

12. Ulteriori novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso

12.1 Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: abbassamento soglia da 100.000 a 50.000 euro

Dal 2026, i contribuenti con **debiti iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro** non possono utilizzare crediti fiscali per compensare altri tributi, anche se i debiti derivano da accertamenti esecutivi o da avvisi di recupero del credito d'imposta. In precedenza, la soglia era di 100.000 euro, quindi la legge di bilancio 2026 ne abbassa il limite, ampliando l'ambito del divieto.
Tuttavia, il divieto **non si applica** se:

- è in corso una **dilazione** delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata **domanda di rottamazione dei ruoli**.

Il divieto riguarda anche l'**eccedenza dei crediti**: ad esempio, se i debiti iscritti a ruolo ammontano a 70.000 euro e i crediti compensabili a 80.000 euro, non è possibile compensare nemmeno i 10.000 euro eccedenti senza aver prima saldato il ruolo.
La nuova regola si applica alle **compensazioni effettuate dall'1 gennaio 2026**, in riferimento all'effettiva esecuzione della delega di pagamento.

12.2 Utilizzo dei dati della fatturazione elettronica ai fini del pignoramento

È prevista la possibilità per l'**Agente della Riscossione** di accedere ai dati relativi alla **somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente** dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti dello stesso cessionario o committente. Queste informazioni saranno utilizzate per le **attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi**.
Le modalità operative per la trasmissione e l'utilizzo di questi dati saranno definite in un **provvedimento successivo dell'Agenzia delle Entrate**.

12.3 Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese dal 2028

A partire dal **2028** viene introdotta una nuova **ritenuta a titolo di acconto** delle imposte sui redditi, applicabile ai corrispettivi derivanti da **prestazioni di servizi e cessioni di beni** effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
La ritenuta dovrà essere operata **all'atto del pagamento delle fatture** relative a transazioni B2B, mentre **sono escluse le operazioni verso consumatori finali**.
Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i soggetti che, al momento del pagamento:

- hanno aderito al **concordato preventivo biennale** di cui al DLgs. 13/2024;
- si trovano in **regime di adempimento collaborativo** (artt. 3-7 del DLgs. 128/2015).

Inoltre, la ritenuta non si applica se il pagamento è già soggetto alla **ritenuta dell'11% effettuata da banche o Poste Italiane**, come avviene, ad esempio, per i bonifici legati a spese che danno diritto a detrazione d'imposta.
L'**aliquota della ritenuta** sarà:

- **0,5%** per l'anno 2028;
- **1%** a partire dal 2029.

Le modalità operative e di applicazione della ritenuta saranno definite con un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

12.4 Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)

È stato **eliminato il regime di esonero da ritenuta** per le provvigioni percepite da alcune categorie di soggetti, nello specifico:

- le **agenzie di viaggio e turismo**;
- gli **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei**;
- gli **agenti e commissionari di imprese petrolifere** per le prestazioni rese direttamente a tali imprese.

La nuova disposizione si applicherà alle **provvigioni corrisposte a partire dall'1 marzo 2026**, che, non essendo più esenti, dovranno essere assoggettate alla **ritenuta prevista dall'art. 25-bis del DPR 600/1973**.

12.5 Autoliquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa

A partire dal 2026 viene introdotta una **liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa**, che consente

di determinare e richiedere le imposte dovute sulla base dei dati già disponibili:

- dalla **fatturazione elettronica** (fatture emesse e ricevute);
- dai **corrispettivi telematici** trasmessi;
- dalle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE)**.

La procedura riguarda **solo l'IVA** e non tiene conto di eventuali crediti emergenti dai dati disponibili. Inoltre, è considerata omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri necessari per la liquidazione dell'imposta, in particolare i quadri VE e VF.
L'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente tramite **comunicazione bonaria**, che indica: imposta, interessi e la **sanzione per omessa dichiarazione pari al 120%** dell'imposta dovuta. La sanzione si calcola sull'imposta ancora da versare, cioè sull'importo liquidato dalla comunicazione al netto dei pagamenti già effettuati.
Se le somme vengono pagate **entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo, diventando quindi del **40%**. Non è possibile dilazionare i pagamenti né compensare le somme dovute.
Se il contribuente instaura un **contraddittorio** a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni per usufruire della riduzione decorrono nuovamente solo se, nella seconda comunicazione, i rilievi vengono in parte archiviati. In caso contrario, occorre pagare entro i 60 giorni dalla prima comunicazione per beneficiare della sanzione ridotta.
Se il pagamento non avviene, imposta, interessi (al 4%) e sanzioni piene vengono **iscritti a ruolo** e notificati tramite cartella di pagamento.
La novità si applica alle annualità per le quali, **all'1 gennaio 2026**, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni dalla scadenza della dichiarazione). In pratica, la liquidazione automatica dovrebbe operare già a partire dall'anno **2018**, relativo alla dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019, purché sia stata omessa.

13. Novità in materia di IVA e accise: brevi cenni

A partire dal **2026**, entrano in vigore alcune novità in materia di IVA e accise.
Per l'**IVA**, cambia il criterio di determinazione della **base imponibile** per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento: non si fa più riferimento al valore normale dei beni o servizi, ma all'**ammontare complessivo dei costi** relativi alla cessione o prestazione.
Il **tax free shopping** per i turisti extra-UE viene semplificato, con modalità di rimborso più snelle e un termine esteso da quattro a sei mesi per la restituzione delle fatture vistate dalla dogana. Inoltre, il limite di comunicazione dei pagamenti in **contanti da parte dei turisti esteri** passa da 1.000 a 5.000 euro.
Per le **accise**, l'aliquota sulla benzina e sul gasolio carburante viene armonizzata a **672,90 euro per mille litri**, con riduzione sulla benzina e aumento sul gasolio (esclusi usi agevolati). L'**accisa sulla birra** è aggiornata a 2,98 euro per ettolitro e grado-Plato fino al 2027 e a 2,99 euro dal 2028.
Tali novità mirano sia a **razionalizzare l'IVA** per alcune operazioni e semplificare le procedure per i turisti, sia ad **allineare e aggiornare le accise** su carburanti e birra.

14. Principali novità in materia agevolativa

14.1 Credito d'imposta per design e ideazione estetica

Per l'anno **2026** è prevista la **proroga del credito d'imposta** per le attività di **design e ideazione estetica**, previsto dall'art. 1, comma 202, della Legge 160/2019.
Il credito d'imposta spettante per il 2026:

- è riconosciuto nella misura del **10%**, fino a un **massimo annuale di 2 milioni di euro**, nel rispetto del limite complessivo di spesa previsto;
- è **utilizzabile in un'unica quota annuale**.

In questo modo, le imprese che investono in attività di design e innovazione estetica possono beneficiare di un sostegno fiscale immediato e concentrato.

14.2 Rifinanziamento credito d'imposta per investimenti 4.0

Per l'anno **2026** viene istituito un **fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro**, destinato a potenziare le misure a favore delle imprese.
Le risorse del fondo possono essere utilizzate, **limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025**, per **incrementare i limiti di spesa previsti** per il **credito d'imposta 4.0**, di cui all'art. 1, comma 446, della Legge 207/2024.
In sostanza, il fondo consente di ampliare il sostegno fiscale alle imprese che hanno già effettuato investimenti in beni strumentali e tecnologie 4.0 entro la fine del 2025.

14.3 Rifinanziamento Legge Sabatini

L'autorizzazione di spesa per la cosiddetta **"Nuova Sabatini"** (art. 2 del DL 69/2013) viene **potenziata** per rafforzare il sostegno agli investimenti delle imprese.
In particolare, sono previsti **200 milioni di euro per il 2026** e **450 milioni di euro per il 2027**, aumentando così le risorse disponibili per finanziare l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese.

15. Altre principali novità

La legge di bilancio 2026 ha introdotto una serie di novità che interessano diversi ambiti, dal settore finanziario e assicurativo al sostegno delle famiglie. Tra le misure più rilevanti, si segnalano le seguenti.
Regime regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante
È stato riproposto, per gli esercizi 2025 e 2026, il regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante. Questo permette ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i valori dei titoli del bilancio precedente, evitando la svalutazione legata all'andamento del mercato, a condizione che le eventuali perdite non abbiano carattere durevole. L'adozione di questo regime comporta però l'obbligo di destinare a riserva

indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione, estendendosi anche alle imprese del settore assicurativo.

Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore
È stato introdotto un contributo di 2 euro sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi extra-UE di valore contenuto (fino a 150 euro), finalizzato a coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali.

Tobin Tax, Plastic Tax e Sugar Tax
Sul fronte finanziario, le aliquote della Tobin tax (*aliquote imposta sulle transazioni finanziarie*) vengono raddoppiate per alcune tipologie di operazioni, mentre le disposizioni relative alla "plastic tax" e alla "sugar tax" sono rinviate al 2027.

Incremento dell'imposta sui premi RCA – rischi infortuni conducenti e assistenza stradale
Per quanto riguarda le assicurazioni RCA, la legge modifica l'imposizione sui premi relativi ai rischi di infortunio del conducente e di assistenza stradale, elevandola al 12,5%, anche quando il premio è indicato separatamente rispetto alle polizze obbligatorie per la responsabilità civile. Le imprese assicurative sono inoltre tenute a riconoscere ai contraenti almeno due terzi della maggiore imposta dovuta.

Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
Sempre in tema assicurativo, viene introdotto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi delle polizze dei veicoli e natanti, da versare sotto forma di acconto annuale pari all'85% dell'importo dovuto per l'anno precedente.

Tra le altre misure, si segnala **l'esenzione dall'imposta di bollo per alcuni contratti di credito** di piccolo importo o con commissioni minime, e la **possibilità per gli enti locali di incrementare l'imposta di soggiorno** fino a 2 euro per notte. Infine, la legge prevede **interventi di sostegno alle famiglie, con contributi destinati all'acquisto di libri scolastici e alla frequenza di scuole paritarie, con limiti basati sull'ISEE** e sulla spesa massima autorizzata.

Queste novità riflettono una combinazione di interventi di carattere fiscale, assicurativo e sociale, mirati sia a semplificare e razionalizzare il sistema tributario, sia a sostenere imprese e cittadini in vari ambiti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.
Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE